

N. 720-B

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FORCIERI, WILDE, TURINI, LARIZZA,
GRILLO e NIEDDU**

(V. Stampato n. 720)

*approvato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) del Senato della Repubblica il 25 giugno 1996*

(V. Stampato Camera n. 1642)

*modificato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste
e telecomunicazioni) della Camera dei deputati il 2 agosto 1996*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 agosto 1996*

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposi-
zioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attività di autoriparazione**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 3 le lettere a) e b) sono abrogate;
- b) il comma 4 dell'articolo 13 è abrogato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

1. *Identico.*

a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale»;

b) *identica;*

c) *identica.*

Art. 2.

Identico.